

STATUTO VIGENTE DAL 24 OTTOBRE 2015

Art. 1

Denominazione e assenza dello scopo di lucro

1. È costituita l'Associazione denominata Adec.
2. L'Adec associa i docenti e gli studiosi delle discipline giuridiche del fenomeno religioso anche nella prospettiva comparatistica, sia all'interno dell'ordinamento statale, sia negli ordinamenti confessionali, con particolare riferimento a quello della Chiesa cattolica, alla storia del diritto canonico, alla storia e ai sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa e ai profili di rilevanza giuridica dei fenomeni di pluralismo etico, religioso e culturale.
3. L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'associazione non ha scopo di lucro.

Art. 2.

Sede

1. L'Associazione ha sede presso il Dipartimento o la Facoltà in cui è strutturato il rappresentante legale dell'Associazione.

Art. 3.

Finalità dell'Associazione

1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'approfondimento e diffondere lo studio, la ricerca e l'insegnamento delle discipline di cui all'art. 1.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma l'Associazione pone in essere tutte le attività e le iniziative di ordine scientifico, culturale, organizzativo, politico-amministrativo, ritenute utili alla realizzazione dello scopo sociale e in particolare:
 - a) convoca un forum annuale per dibattere lo stato dello studio e della ricerca nelle discipline di cui all'art. 1, anche in funzione e alla luce delle problematiche universitarie;
 - b) organizza congressi, conferenze, seminari, dibattiti che riguardano direttamente o indirettamente lo studio, la ricerca o l'insegnamento delle discipline di cui all'art. 1 e ne cura, quando opportuno, la pubblicazione degli atti;
 - c) patrocina iniziative di incontri dello stesso tipo di cui alla lettera precedente che siano organizzate da altri soggetti, pubblici o privati;
 - d) collabora, in forma stabile od occasionale, con altre associazioni e altri organismi, italiani e stranieri, pubblici e privati, universitari e non, che abbiano finalità analoghe a quelle indicate nel precedente comma 1;
 - e) favorisce l'elaborazione e lo sviluppo di progetti interuniversitari di ricerca nelle discipline individuate nell'art. 1 anche prestando, ove occorra, il proprio supporto per le attività di coordinamento.

Art. 4.

Entrate e quote sociali

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) le quote sociali versate annualmente dagli associati;
 - b) eventuali diritti d'autore, percepiti in relazione alle opere di cui l'associazione abbia curato o partecipato a curare la pubblicazione;
 - c) eventuali contributi, donazioni, lasciti e altre liberalità eseguiti da persone o da enti, pubblici e privati.
2. L'importo annuale delle quote sociali è fissato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.

3. Il pagamento delle quote sociali deve essere eseguito entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale (salvo imposizioni di legge).

Art. 5 **Soci**

1. Sono soci ordinari dell'Adec i docenti di ruolo e in quiescenza (professori di prima e di seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato) e i ricercatori a TD, per la durata del contratto, delle Università italiane e afferenti all'attuale settore scientifico disciplinare IUS/11.
2. Sono soci aggregati dell'Adec studiosi italiani e stranieri impegnati nello studio e nella ricerca delle discipline di cui all'art. 1, anche se privi di un inquadramento universitario.
3. Sono soci onorari dell'Adec studiosi italiani e stranieri che nella carriera accademica, o per il ruolo istituzionale assunto o per altri particolari meriti, abbiano dato un rilevante contributo allo sviluppo dell'insegnamento e degli studi delle discipline di cui all'art. 1.

Art. 6 **Acquisto della qualità di socio**

1. La partecipazione all'Associazione è subordinata alla presentazione di una specifica domanda indirizzata al Presidente dell'Associazione e accolta dal Consiglio direttivo, che è tenuto ad accertare l'esistenza dei requisiti indicati nell'articolo precedente.
2. La qualifica di socio onorario è deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 7 **Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci, successivamente alla loro ammissione, hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali.
2. I soci ordinari hanno diritto di voto deliberativo, i soci aggregati e onorari hanno diritto di voto consultivo.
3. Le cariche sociali possono essere coperte dai soci ordinari in ruolo al momento dell'elezione.
4. Tutti i soci hanno il dovere di partecipare alla vita sociale e contribuire alle attività dell'Associazione, sostenendone le attività al fine di garantire il perseguimento degli scopi sociali.
5. I soci ordinari e aggregati sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, che va versata per la prima volta entro un mese dall'accoglimento della domanda di partecipazione e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 8 **Perdita della qualità di socio**

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, per altri gravi e comprovati motivi.
2. La delibera di esclusione del socio per morosità è adottata dal Consiglio direttivo con deliberazione assunta entro 12 mesi dalla scadenza della quota non versata e dopo aver inoltrato al socio un sollecito che sia risultato vano.
3. La delibera di esclusione del socio per gravi e comprovati motivi è adottata dall'Assemblea - su proposta della maggioranza del Consiglio direttivo - con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei soci presenti, escluso dal computo il socio della cui esclusione si tratti. Essa deve essere specificamente motivata.
4. In ogni caso, il Consiglio direttivo deve preventivamente contestare al socio del quale debba essere deliberata l'esclusione i fatti che gli sono addebitati e invitarlo a illustrare con memoria scritta le proprie ragioni, assegnandogli un termine a difesa non inferiore a quindici giorni. Ove lo richieda, il socio deve

essere ascoltato personalmente dal Consiglio direttivo prima della eventuale adozione della delibera di esclusione.

Art. 9 **Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente vicario;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere.

Art. 10 **L'Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'Assemblea:
 - a) elegge il Consiglio direttivo;
 - b) approva il conto consuntivo e le modifiche di Statuto;
 - c) esercita ogni altra competenza che ad essa sia attribuita dalla legge o dallo Statuto;
 - d) delibera su qualunque questione sottoposta alla sua approvazione da parte del Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali, qualora l'assemblea sia stata convocata su richiesta di questi ultimi.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure dal Vice Presidente vicario, previa delibera del Consiglio direttivo che ne determina l'ordine del giorno a maggioranza dei votanti, con un preavviso di almeno venti giorni. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati ai soci con invio di messaggio per posta elettronica. L'assemblea deve essere indetta almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo o, nel caso particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
4. Quando l'Assemblea ordinaria reca all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto o modifiche statutarie, insieme alla convocazione deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto e della bozza delle modifiche statutarie proposte.
5. In caso di inattività del Consiglio direttivo, possono procedere alla convocazione dell'assemblea annuale il Presidente, oppure il Vice Presidente vicario oppure il membro del Consiglio direttivo più anziano in ruolo.
6. L'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno la metà dei soci ordinari. I soci ordinari possono delegare altri soci ordinari a rappresentarli in Assemblea. Ciascun socio può rappresentare per delega non più di tre soci; non sono ammesse deleghe a favore dei componenti del Consiglio direttivo. Ai fini della determinazione del numero legale si computano le deleghe e non si computano i soci che abbiano giustificato la loro assenza, nonché i soci che non siano in regola con il versamento delle quote sociali per l'anno corrente.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o impossibilità, dal Vice Presidente vicario oppure, nel caso di assenza o impossibilità anche di quest'ultimo, dal membro più anziano in ruolo del Consiglio direttivo.
8. Il Segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale. Nel caso di sua assenza o impossibilità, le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte da un socio nominato dal Presidente dell'Assemblea.
9. Hanno voto deliberativo solo i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.

10. Le deliberazioni sono di regola adottate con voto palese per alzata di mano a maggioranza dei presenti. Questa disposizione non si applica nel caso di cui all'art. 8, comma 3.

11. L'elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo avviene per voto segreto. In questo caso vale la regola del voto personale, con esclusione di delega. Possono votare soltanto i soci ordinari presenti e in regola col pagamento delle quote sociali.

12. Le modifiche dello Statuto sono adottate a maggioranza assoluta dei soci ordinari presenti in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 11 **Il Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da quattro membri eletti tra i soci ordinari in ruolo appartenenti alla categoria dei professori ordinari di prima fascia.

2. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni solari e i relativi componenti sono rieleggibili per un solo altro mandato.

4. Il Consiglio direttivo delibera il programma delle attività, predispone il bilancio preventivo e il consuntivo, forma l'ordine del giorno per la convocazione dell'Assemblea, propone all'Assemblea la misura della quota sociale da fissare annualmente ed esercita ogni altra competenza ad esso attribuita dalla legge o dallo Statuto.

5. L'elezione dei consiglieri avviene con la seguente modalità:

a) entro il mese di giugno dell'anno di scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente o il Vice Presidente vicario convocano l'Assemblea dei soci per l'elezione dei componenti il Consiglio direttivo, che dovrà essere effettuata entro il 30 ottobre;

b) dal momento dell'indizione delle elezioni, ciascun socio che ne abbia diritto potrà presentare la propria candidatura comunicandola al Presidente entro e non oltre i 30 giorni che precedono la data di svolgimento delle elezioni: le candidature saranno quindi rese note a tutti i soci;

c) durante l'Assemblea convocata per il rinnovo del Consiglio direttivo, il Consiglio in carica costituisce un ufficio elettorale composto da tre soci ordinari non candidati e non appartenenti al Consiglio in scadenza: tra costoro viene nominato un Presidente;

d) ciascun socio ordinario ha diritto ad un solo voto, da esprimere personalmente in sede di Assemblea, esclusa qualunque delega, e può manifestare una sola preferenza.

6. Risultano eletti i primi quattro candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il socio più anziano di età. I primi due candidati non eletti sono nominati membri supplenti, e subentreranno automaticamente e con le medesime scadenze nel caso in cui un consigliere eletto cessi, per qualsiasi ragione, dalla carica. In ogni caso il mandato dei componenti supplenti cessa con il termine della durata del Consiglio direttivo in carica.

7. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, con cadenza semestrale, e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda almeno la metà dei componenti il Consiglio stesso.

8. La convocazione è disposta dal Presidente, che con il Segretario forma il relativo ordine del giorno, ed è comunicata ai consiglieri per posta elettronica, con preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data stabilita per la riunione.

9. Il consiglio è presieduto dal Presidente e verbalizzato dal Segretario. Non è ammessa la partecipazione per delega. L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

10. La riunione è valida se partecipano almeno tre consiglieri e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

11. Il Consiglio direttivo redige annualmente un rendiconto delle entrate e delle spese sostenute, dando altresì conto di eventuali capitali posti a riserva. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero, completo e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 12
Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto tra i soci ordinari in ruolo che abbiano la qualifica di professore ordinario di prima fascia e siano in regola col pagamento delle quote.
2. Il Presidente viene eletto con le medesime modalità previste per l'elezione dei consiglieri e la sua elezione si svolge, di regola, contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni solari può essere rieletto una sola volta.
3. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; svolge compiti di impulso e di coordinamento delle attività sociali; cura i rapporti con gli organismi accademico-istituzionali e le altre associazioni scientifico-disciplinari; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e sull'andamento generale dell'Associazione; presiede l'Assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio direttivo; svolge qualsiasi altro compito che gli sia specificamente delegato dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea.
4. Il Presidente può delegare il Segretario o il Tesoriere per le operazioni di versamento e prelievo sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione, concedendo ai medesimi il relativo potere di firma. Il Presidente può anche delegare specifiche funzioni ad altri soci; tuttavia l'eventuale delega di funzioni senza termine di durata deve essere previamente autorizzata dal Consiglio direttivo.

Art. 13
Il Vice Presidente vicario

1. Il Vice Presidente vicario è nominato dal Presidente tra i componenti il Consiglio direttivo e svolge le funzioni stabilite dal presente Statuto o, di volta in volta, a lui delegate dal Presidente o dal Consiglio direttivo.
2. Nel caso d'interruzione del mandato per dimissioni, morte o altro grave impedimento del Presidente, il Vice Presidente vicario svolge *ad interim* le funzioni del Presidente, provvedendo con il Consiglio direttivo ad indire al più presto le elezioni per la nomina di un nuovo Presidente, che in questo caso durerà in carica fino alla cessazione del mandato del Presidente cui subentra.

Art. 14
Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i componenti il Consiglio direttivo e svolge le funzioni stabilite dal presente Statuto o, di volta in volta, a lui delegate dal Presidente o dal Consiglio direttivo.

Art. 15
Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo tra i soci ordinari in ruolo, svolge le funzioni di controllo e gestione per le operazioni di versamento e di prelievo sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione; il Presidente può delegargli i relativi poteri di firma

Art. 16
Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci in cui siano personalmente presenti almeno 3/4 dei soci ordinari in regola col pagamento delle quote e con la maggioranza assoluta dei presenti; è pertanto espressamente esclusa la possibilità di delega.

2. Con l'atto di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione a favore di un altro ente che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.